



Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
Ministero della Giustizia

Presidenza e Segreteria

Prot. n° 3767/2009
ASamp

28/09/2009

Roma

Egregi
Presidenti di Seggio

Egregi
Presidenti degli Ordini Provinciali

LORO SEDI

Circolare n. 19

**Chiarimenti in merito ad eventuali rinunce di neo eletti e procedure di sostituzione
relativa alle elezioni dei Consigli degli Ordini provinciali 2009-2013**

A seguito di alcune richieste pervenuteci da Presidenti di Seggio e Presidenti degli Ordini Provinciali in merito alla procedura da applicare nell'ipotesi di professionisti risultati eletti in forza della proclamazione effettuata dal Presidente di Seggio ai sensi del comma XX dell'art. 3 DPR 169/05, i quali hanno successivamente inviato rinuncia alla carica - nelle more di convocazione della seduta del primo Consiglio, riunito per l'elezione delle cariche, - si dirama la presente circolare esplicativa sulla base delle disposizioni contenute nell'Ordinamento professionale, nel Regolamento di esecuzione e nel Regolamento elettorale, che consentono, con la semplice lettura in combinato disposto degli articoli, di rispondere ai quesiti posti, in quanto già espressamente disciplinati nelle norme richiamate.

1. Chi deve provvedere alla nomina del nuovo Consigliere in sostituzione di quello neo eletto che ha comunicato la sua rinuncia?

Il dubbio sollevato dai quesiti pervenuti è relativo alla competenza a provvedere alla sostituzione tra il Consigliere neo eletto rinunciatario ed il suo sostituto. In particolare i quesiti si interrogano se tale attività sia di competenza ancora del Presidente del Consiglio uscente, ovvero se sia di competenza del Consiglio neo eletto. Ora, per rispondere ai quesiti posti bisogna considerare che: a) il Presidente del Consiglio uscente rimane in carica fino alla sua sostituzione a seguito della elezione dell'organo neo-eletto (come si trae dal tenore della disposizione di cui all'art. 10 DPR 350/81, secondo cui il Presidente del Consiglio uscente mantiene il potere di convocare la prima seduta del Consiglio neo eletto e, quindi, opera anche successivamente alla proclamazione di quest'ultimo, così esercitando una delle tipiche funzioni ad esso attribuite dall'art. 12 Legge n. 3/76 e dall'omologo art. 4 DPR 169/2005); b) il subentro del primo dei non eletti al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo è frutto di una procedura con effetti automatici, senza margini apprezzabili di discrezionalità (procedura prevista dal comma V dell'art. 2 DPR 169/2005), e pertanto si

ritiene che la sostituzione sia un effetto automatico, che faccia sorgere lo status di Consigliere in forza dell'automatismo previsto dalla norma, risultando l'atto amministrativo di chiamata del sostituto un mero atto esecutivo – ricognitivo.

Per tale ragione, si ritiene che il Presidente abbia competenza per comunicare al primo dei non eletti, subentrante in luogo del Consigliere neo eletto rinunciatario, il suo subingresso ai sensi della citata disposizione.

Peraltro, a conforto delle conclusioni sopra tratte, milita anche l'argomento per cui, essendo competenza del Presidente del Consiglio uscente quella di convocare il neo eletto Consiglio, ed essendo la carica di Consigliere automaticamente devoluta dal rinunciatario al primo dei non eletti, il Presidente nell'ambito della detta funzione di convocazione del neo eletto Consiglio, dovrebbe già includere anche il subentrante e, pertanto, dovrebbe far precedere a tale convocazione il suo presupposto logico e di diritto, cioè la comunicazione di subentro al sostituto.

(si rammenti che i Consiglieri assumono la carica immediatamente per effetto della proclamazione, ai sensi del comma IV, art. 2 DPR 169/05 e quindi acquistano da subito il diritto di partecipare alle riunioni consiliari)

Peraltro, poiché l'interesse prevalente della norma è quello di consentire la partecipazione del *plenum* alla prima seduta del Consiglio neoeletto, il quale ha il fondamentale compito di nomina delle cariche (e quindi con diritto dei partecipanti a proporre la loro candidatura o, comunque, a votare i candidati) è pacifico che il Presidente dell'Ordine debba invitare il sostituto già alla prima seduta del Consiglio già convocata. Tale ipotesi deve intendersi rispondente allo spirito della normativa, tenuto conto che non essendoci termini legali che impongono di rispettare un lasso di tempo fisso tra la diramazione della convocazione per la seduta del Consiglio e la celebrazione della stessa, risulta evidente che ove anche il sostituto fosse avvisato della detta prima riunione in un termine inferiore a quello degli altri consiglieri, non si incorrerebbe in alcun vizio procedurale, essendo certamente prevalente l'interesse del sostituto a partecipare all'assise. Ove il termine, invece, fosse particolarmente breve o ristretto, il Presidente dovrebbe richiedere un aggiornamento della detta prima seduta, onde consentire la partecipazione anche del sostituto e rinviare a tale seconda seduta lo svolgimento della elezione delle cariche.

2. La procedura di sostituzione avviene tramite subentro dei non eletti secondo la graduatoria delle ultime elezioni, ovvero tramite elezioni suppletive?

A tale quesito è agevole rispondere richiamando le disposizioni che prevedono la procedura di sostituzione nei Consigli Provinciali.

Nello specifico si applica il comma V dell'art. 2 DPR 169/2005, in combinato disposto con l'art. 14, comma II, Legge n. 3/76, che prevede l'automatica chiamata, per la sostituzione del Consigliere dimissionario, del primo dei candidati non eletti (e di quelli che li seguono in graduatoria, per successive sostituzioni), secondo l'ordine progressivo di votazione.

E' da escludere, pertanto, l'applicazione della procedura delle elezioni suppletive, la quale è la procedura ordinaria di sostituzione dei Consiglieri Nazionali (art. 5, comma IX, DPR 165/05) e solo strumento residuale per i Consigli Provinciali (ultima parte del II comma dell'art. 14 Legge 3/76), nell'ipotesi in cui non vi siano più candidati non eletti da chiamare per la sostituzione.

Cordiali saluti

Il Presidente
Dott. Agr. Andrea Sisti